

Università degli Studi di Roma "Foro Italico"	
Numero Protocollo Generale	17/000695-GEN
Numero Protocollo Tipologia	17/000045-DEC
Data Protocollazione	06/02/2017
Tipologia Documento	Decreti Istituzionali



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO

SUL CONFERIMENTO DI CONTRATTI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N.240

IL RETTORE

VISTA la Legge del 30 dicembre 2010 n. 240, e in particolare l'art. 23;

VISTO il DM del 23 dicembre 2013, n. 1059;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO Il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTA la Delibera del Senato Accademico n. 22 del 12.12.2016;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14.12.2016;

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento sul conferimento di contratti per attività di insegnamento dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n.240", allegato e facente parte integrante del presente Decreto.

2. Il presente Decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito *web* di Ateneo.

Roma, 1° febbraio 2017

Prof. Fabio Pigozzi



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

**REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI CONTRATTI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO
AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

Titolo I – Ambito applicativo

Art. 1 – Oggetto, finalità e requisiti

1. Il presente Regolamento disciplina, in applicazione delle disposizioni dell'art. 23 della Legge n. 240/2010, del DM 1059 del 23 dicembre 2013 (adeguamento ed integrazione del DM 47 del 30 gennaio 2013) e del Regolamento didattico di Ateneo, le procedure finalizzate al conferimento di incarichi di insegnamento, di didattica integrativa e di attività seminariali di supporto alla didattica mediante contratto, nei corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali.

Art. 2 – Programmazione delle attività formative

1. Sulla base dell'assegnazione dei fondi allo scopo stanziati da parte degli Organi di governo, in sede di programmazione delle attività formative per l'anno accademico successivo, il Dipartimento stabilisce per ciascun Corso di Studio le attività formative offerte e le relative modalità di copertura.

2. Il Dipartimento valuta preliminarmente la possibilità di procedere alla copertura degli insegnamenti e della didattica, della didattica integrativa e di attività seminariali di supporto alla didattica mediante affidamento ai sotto indicati soggetti:

- a) professori di ruolo di prima e seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato nonché a tempo determinato afferenti all'Ateneo;
- b) professori di ruolo di prima e seconda fascia e Ricercatori a tempo indeterminato e determinato di altri Atenei;
- c) tecnici amministrativi e personale esterno all'Ateneo in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

Art. 3 – Modalità di conferimento degli incarichi di insegnamento

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono attribuiti nel rispetto del Codice etico, delle linee di indirizzo deliberate annualmente dagli Organi di governo dell'Ateneo e della programmazione didattica, nonché, con esclusivo riferimento ai contratti stipulati a titolo oneroso, nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio.

2. L'attribuzione degli incarichi didattici può avvenire tramite:

- a) conferimento diretto esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento;
- b) espletamento di procedure selettive, di cui al Titolo III del presente Regolamento, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, previa attestazione della copertura finanziaria.

Titolo II – Conferimento diretto di incarichi didattici

Art. 4 – Conferimento diretto a esperti di alta qualificazione

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere attribuiti direttamente, a titolo gratuito o oneroso, ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
2. L'individuazione degli esperti di elevata qualificazione di cui al presente articolo è demandata agli Organi del Dipartimento.
3. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato entro il 1° ottobre (1° semestre) ed entro il 15 febbraio (2° semestre) dell' a.a. di riferimento.
4. Decadono dal diritto alla stipula del contratto coloro che, senza giustificato motivo, non lo sottoscrivano entro il termine fissato dall'Ateneo. Decorso detto termine il docente Responsabile dell'insegnamento deve provvedere alla nomina di un sostituto entro cinque giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Ufficio competente della mancata stipula. Nell'ipotesi di mancata individuazione del sostituto, il carico didattico ricadrà sul docente Responsabile dell'insegnamento.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono altresì essere conferiti a titolo gratuito, sulla base di convenzioni con enti pubblici, Federazioni, ed istituzioni di ricerca ovvero sulla base di specifiche disposizioni normative (D.Lgs. n.502/92). In tal caso, l'individuazione del titolare dell'incarico avverrà sulla base di modalità concordate tra l'Università e l'ente, la Federazione o l'istituzione di ricerca che dovranno garantire il soddisfacimento dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 – Affidamento diretto di incarichi a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere attribuiti direttamente e nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni, a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
2. Per tutto quanto disciplina gli incarichi di cui al presente articolo, si rinvia al vigente Regolamento di Ateneo in materia di Visiting Professor.

Titolo III – Conferimento di incarichi didattici mediante procedura selettiva

Art. 6 – Procedure selettive

1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli e fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito al personale docente e ricercatore, è possibile procedere alla stipula di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. I Bandi per il conferimento degli incarichi didattici di cui al punto 1 dovranno essere pubblicati entro il mese di luglio antecedente l'a.a di riferimento.
3. I predetti contratti possono essere stipulati esclusivamente a titolo oneroso nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo entro il 1° ottobre (1° semestre) ed entro il 15 febbraio (2° semestre) dell' a.a. di riferimento.

Art. 7 – Modalità di selezione

1. Il Direttore del Dipartimento avvia le procedure selettive, emanando un apposito Bando, cui è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.
2. Il Bando definisce le modalità relative alla valutazione comparativa dei candidati – per titoli e pubblicazioni ovvero per titoli, pubblicazioni e colloquio – la pubblicità degli atti, i requisiti per la partecipazione alla selezione, con specifico riferimento ai titoli accademici e professionali richiesti per l'assegnazione dell'incarico.
3. Il Bando, in particolare, deve indicare:
 - a) l'anno accademico di riferimento;
 - b) il Corso di studio presso il quale si svolge l'attività didattica;

- c) la tipologia dell'attività oggetto dell'incarico (insegnamento, parte di insegnamento, modulo, didattica integrativa);
 - d) il periodo di svolgimento dell'attività didattica (inizio/fine);
 - e) l'impegno orario di didattica frontale;
 - f) i doveri del titolare dell'incarico;
 - g) il termine, di norma non inferiore a 15 giorni decorrenti dal giorno successivo all'avvenuta pubblicazione sul sito web di Ateneo, e le modalità per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva;
 - h) il compenso "lordo onnicomprensivo" previsto, commisurato alle ore di lezione da svolgere;
 - i) l'obbligo per il vincitore della procedura selettiva, qualora sia pubblico dipendente, di ottemperare agli obblighi previsti dalla propria amministrazione in materia di autorizzazione;
 - l) il rinvio al presente Regolamento per quanto non previsto espressamente dal Bando.
4. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione i titoli accademici, i titoli professionali e le pubblicazioni.
5. Costituisce altresì criterio preferenziale il possesso del dottorato di ricerca, della specializzazione medica per i settori interessati, dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art.16, c. 3, lett. n) della Legge n. 240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.
6. Le domande sono valutate dalla Commissione giudicatrice di cui al successivo art. 8, nominata alla scadenza del Bando e approvata dagli Organi del Dipartimento.

Art. 8 – Commissione giudicatrice: composizione e adempimenti

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre docenti di ruolo e da un supplente.
2. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario. Durante la prima riunione, la Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla selezione, sottoscrive una dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra i propri membri ed i candidati come previsto dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile. Procede quindi alla valutazione delle domande, dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio, ove previsto.
3. Al fine di evidenziare le valutazioni effettuate, la Commissione redige la graduatoria di merito. Per ciascun candidato viene predisposta una scheda riepilogativa, che fa parte integrante del Verbale, nella quale vengono menzionati i titoli posseduti relativamente alle varie tipologie ed il punteggio attribuito ad essi e al colloquio ove previsto.
4. In caso di parità il vincitore è individuato tenuto conto del maggiore punteggio riportato nella valutazione dei titoli accademici e professionali e tenuto conto dei titoli preferenziali di cui all'art. 8, comma 5 del presente Regolamento.
5. Al termine dei lavori, la Commissione redige la graduatoria di merito che viene approvata, congiuntamente agli atti relativi alla procedura di selezione, dal Responsabile del procedimento ed è pubblicata sul sito web di Ateneo.
6. La graduatoria ha validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la procedura selettiva. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro soggetto individuato secondo l'ordine di graduatoria.

Titolo IV – Disposizioni comuni

Art. 9 – Durata dei contratti

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti attraverso contratti di diritto privato cui si applicano le disposizioni relative alle collaborazioni coordinate e continuative ovvero libero-professionali o alle prestazioni occasionali.
2. I contratti di cui al presente Regolamento possono essere stipulati annualmente previo espletamento della relativa procedura di affidamento.

Art. 10 – Diritti e doveri dei titolari di incarichi

1. I titolari di incarichi di didattica sostitutiva o di didattica integrativa svolgono le attività formative e valutative previste dall'insegnamento e sono tenuti al ricevimento e all'assistenza agli studenti durante l'intero anno accademico di riferimento.
2. I titolari di incarichi di didattica sostitutiva o di didattica integrativa possono altresì partecipare alle sedute del Consiglio didattico competente per il Corso di studio presso cui svolgono l'incarico. E' comunque esclusa la partecipazione in occasione delle discussioni e delle deliberazioni in merito al conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento.
3. Il titolare dell'incarico è tenuto a compilare il registro delle lezioni. Il registro, debitamente sottoscritto dal docente, deve essere trasmesso al docente Responsabile dell'insegnamento, entro la data di scadenza del contratto cioè al termine dell'anno accademico, comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento. La mancata consegna del registro costituisce inadempimento contrattuale.
4. Con riferimento ai contratti per lo svolgimento di attività didattica integrativa, il docente incaricato è tenuto a svolgere la propria attività nel rispetto degli orari e secondo le modalità concordate preventivamente con il docente titolare dell'insegnamento o del modulo di riferimento. Può inoltre partecipare, in qualità di cultore della materia, alla Commissione d'esame dell'insegnamento o del modulo per il quale svolge l'attività didattica integrativa.
5. Per i soggetti di cui al presente Regolamento, il titolo di "professore", eventualmente utilizzato in virtù del conferimento dell'incarico di insegnamento, deve essere obbligatoriamente accompagnato dalla dicitura - senza abbreviazione - "a contratto in.....[nome insegnamento] presso l'Ateneoper l'a.a.".

Art. 11 – Regime di incompatibilità e autorizzazioni

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono incompatibili con le ipotesi previste dall'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni.
2. I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione.
3. I contratti di cui al presente Regolamento risultano essere altresì incompatibili con la contemporanea titolarità di dottorato, dei contratti di cui all'art.1, comma 14, della Legge n. 230/2005 e di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010.
4. Gli incarichi di cui al presente Regolamento, limitatamente all'attività didattica sussidiaria o integrativa, possono essere conferiti, previa proposta delle strutture interessate, ai titolari di assegni di ricerca, nel limite di 40 ore per anno accademico, come stabilito dal Regolamento di Ateneo per il Conferimento degli Assegni di Ricerca.
5. Qualora il soggetto incaricato sia dipendente delle Amministrazioni pubbliche, di cui al D.Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
6. Fatto salvo l'integrale assolvimento dei propri compiti, il docente a contratto può svolgere altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e, comunque, non arrechino pregiudizio all'Ateneo.

Art. 12 – Compenso e modalità di pagamento

1. Con esclusivo riferimento ai contratti a titolo oneroso, il relativo compenso è determinato nel contratto, sulla base di parametri definiti dagli Organi accademici.
2. Per i contratti di cui all'art. 4 e del titolo III del presente Regolamento, tali parametri sono stabiliti con Decreto del MiUR di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. La liquidazione del compenso di cui al precedente comma è effettuata in un'unica soluzione, previa consegna del registro delle lezioni, della scheda di pagamento, della relazione controfirmata secondo le modalità di cui all'art. 10 comma 3, del presente Regolamento, e della dichiarazione fiscale, entro il termine stabilito nel contratto.

4. Non sono retribuite le ore non svolte o svolte in misura superiore a quelle assegnate; nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso verrà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte.

Art. 13 – Trattamento previdenziale ed assicurativo

1. Ai rapporti costituiti con i contratti di cui al presente Regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti della Legge n. 335/1995, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Università, limitatamente al periodo della prestazione, provvede alle coperture assicurative espressamente previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 14 – Decadenza e risoluzione del rapporto

1. Decadono dal diritto alla stipula del contratto coloro che, senza giustificato motivo, non lo sottoscrivano entro il termine fissato dall'Ateneo.

2. Il contratto si risolve automaticamente in caso di violazione del regime delle incompatibilità di cui all'art. 13 del presente Regolamento ovvero qualora il titolare dello stesso non inizi a svolgere le attività di cui al presente Regolamento, nel termine stabilito dal contratto.

3. Il contratto si intende altresì risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, o qualora sopraggiungano motivi di oggettiva impossibilità nell'adempimento della prestazione. In tal caso è dovuto il corrispettivo pari alla parte di incarico effettivamente eseguita e attestata dal docente Responsabile dell'insegnamento.

4. Qualora il docente a contratto si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze tali da pregiudicare l'utilità dell'intera prestazione, il contratto può essere risolto con motivato atto adottato dal Rettore, su richiesta del Delegato alla didattica.

5. Il contratto si risolve altresì, prima della naturale scadenza, in caso di disattivazione dell'insegnamento (parte di insegnamento, modulo, attività didattica integrativa) dovuta a motivata esigenza della didattica.

Titolo V – Norme transitorie e finali

Art. 15 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web di Ateneo.

2. A far data dell'entrata in vigore, le disposizioni del presente Regolamento sostituiscono tutte le disposizioni in materia di conferimento degli incarichi didattici mediante contratti di diritto privato contenuti in previgenti atti regolamentari o deliberativi.